

Allegato "B" all'atto n. 119.714 di Rep. Notaio Luigi Zampaglione

## **STATUTO**

### **“FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE STEFYLANDIA ETS”**

#### **Articolo 1**

##### **Costituzione**

- 1.1** È costituita una Fondazione denominata **“FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE STEFYLANDIA ETS”**.

La Fondazione adotta i principi del Codice del Terzo Settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

- 1.2** La Fondazione dovrà far uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione «ente del terzo settore» o dell'acronimo «ETS» ai sensi dell'art.12. della DLgs 117/2017.
- 1.3** Di tale indicazione dovrà fare uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
- 1.4** La Fondazione in forma abbreviata potrà essere denominata **“Fondazione StefyLandia ETS”**.
- 1.5** È fatto divieto modificare la denominazione della Fondazione se la variazione non deriva da un obbligo di legge.
- 1.6** La Fondazione è apolitica e apartitica.
- 1.7** La Fondazione opera sul territorio nazionale.
- 1.8** La Fondazione ha durata illimitata.

#### **Articolo 2**

##### **Sede, Delegazioni e Uffici**

- 2.1** La Fondazione ha sede in Salò (Brescia). Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio di Indirizzo e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Delegazioni e Uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

#### **Articolo 3**

##### **Scopi**

- 3.1** La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale, finalità di interesse generale, civiche, solidaristiche, di utilità sociale e di protezione e tutela del bene collettivo nel campo della promozione della piena cittadinanza e dell'inclusione sociale.
- 3.2** La Fondazione svolge e coordina in particolare attività di assistenza, educazione, istruzione, riabilitazione, ricreazione, didattiche, formative, culturali, espositive, sportive, turistiche, del benessere psico-fisico, del tempo libero, progetti abitativi innovativi in cohousing o classici, percorsi di vita indipendente, esercitazioni all'autonomia e di emancipazione familiare, inserimenti socio occupazionali e lavorativi, accompagnamento durante i passaggi generazionali emergenti nelle diverse fasi della vita e progetti sociali e socio-sanitari in genere, finalizzate al raggiungimento di una dimensione di benessere

psico-fisico, di una vita di qualità e di inclusione sociale delle persone portatrici di bisogno, nell'ottica di realizzare, con e per loro, una vita serena e protetta, ma allo stesso tempo il più possibile autonoma e indipendente, tenuto conto delle individuali capacità di autodeterminazione.

- 3.3 Le attività della Fondazione sono rivolte a favore delle persone con disabilità, fragilità e anziane, ovunque esse vivano, in un contesto di miglioramento della qualità della loro vita per l'intero arco dell'esistenza, nel pieno rispetto di abitudini, bisogni e aspirazioni esistenziali, in ottemperanza al singolo "Progetto di Vita Individuale Personalizzato e Partecipato", divenendo custodi della "storia di vita personale" e quale prolungamento nel tempo dell'amorevole "sguardo genitoriale/familiare", anche nell'ottica del "Durante e Dopo di Noi", a fianco e a supporto delle famiglie e delle figure di protezione giuridica, anche in collaborazione con gli enti pubblici e gli altri enti del terzo settore e favorendo l'armonizzazione di tutti gli attori coinvolti nella vita delle persone con disabilità o fragilità.
- 3.4 La Fondazione, unico strumento giuridico che garantisca eternalizzazione ed immutabilità degli scopi statutari stabiliti dai "padri costituenti" nelle tavole fondative, realizza forme innovative nel prendersi cura delle persone portatrici di bisogno attraverso una presa in carico professionale e personalizzata, estendibile ad ogni campo d'intervento, anche attraverso la propria peculiare "Attività di Monitoraggio", intendendo come tale un'attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del CTS. Attività organizzata al proprio interno, particolarmente strutturata ed articolata in quanto supportata dall'apporto professionale di un team selezionato di esperti e qualificati consulenti multidisciplinari di fiducia ed espletata anche avvalendosi dell'operato di nuovi operatori sociali denominati "Monitori", di cui la Fondazione stessa è ente formatore.

#### **Articolo 4**

##### **Attività della Fondazione**

4.1 La Fondazione, per il perseguimento delle proprie finalità così come espresse negli scopi del presente Statuto, svolge in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 lettere a), c), d), g), h), i), k), q), t) e w) del D. Lgs. 117/2017, e precisamente:

- a)** interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- c)** prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d)** educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- g)** formazione universitaria e post-universitaria;
- h)** ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i)** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e

diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

**k)** organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

**q)** alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

**t)** organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

**w)** promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4.2 La Fondazione, costituitasi il 20 aprile 2015 - e preceduta fin dal 2013 dall'operato di un Comitato Promotore - può essere definita, in sintesi, l'essenza di un'espressione culturale di *"empowerment familiare/sociale"*, in quanto ispirata dall'intenso percorso di vita di Stefano Crescini di Salò (Brescia), nato prematuro nel 1985, da cui la "Fondazione StefyLandia" prende il nome, nonché dalla profonda esperienza di sua mamma e amministratore di sostegno Liliana Foffa, con il supporto professionale, qualificato e sensibile, del suo medico psichiatra dott. Sergio Luca Monchieri, ambedue tra i Fondatori Promotori costituenti della Fondazione, oltre che, fin da allora, Presidente e Vice Presidente.

4.3 Le attività della Fondazione sono rivolte a favore delle persone con disabilità, fragilità e anziane, ovunque esse vivano, in un contesto di miglioramento della qualità della loro vita per l'intero arco dell'esistenza, nel pieno rispetto di abitudini, bisogni e aspirazioni esistenziali, in ottemperanza al singolo "Progetto di Vita Individuale Personalizzato e Partecipato", divenendo custodi della "storia di vita personale" (memoria storica) e quale prolungamento nel tempo dell'amorevole "sguardo genitoriale/familiare", anche nell'ottica del "Durante e Dopo di Noi", a fianco e a supporto delle famiglie e delle figure di protezione giuridica, anche in collaborazione con gli enti pubblici e gli altri enti del terzo settore e favorendo l'armonizzazione di tutti gli attori coinvolti nella vita delle persone con disabilità o fragilità.

4.4 La Fondazione svolge e coordina ogni attività che sia ritenuta utile, necessaria e vantaggiosa per perseguire i propri scopi istituzionali, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- perseguire l'obiettivo di favorire uno straordinario cambiamento culturale e sociale nel "prendersi cura" in forma innovativa delle persone con disabilità, fragilità e anziane, ovunque esse vivano, e delle loro famiglie, affinché abbiano la possibilità di esprimersi e autodeterminarsi ed essere protagoniste nelle decisioni che riguardano la propria vita, e allo scopo la Fondazione svolge e coordina attività di assistenza, educazione, istruzione, riabilitazione, ricreazione, didattiche, formative, culturali, espositive, sportive, turistiche, del benessere psico-fisico, del tempo libero, progetti

abitativi innovativi o classici, percorsi di vita indipendente, esercitazioni all'autonomia e di emancipazione familiare, inserimenti socio occupazionali e lavorativi, accompagnamento durante i passaggi generazionali emergenti nelle diverse fasi della vita e progetti sociali e socio-sanitari in genere, finalizzate al raggiungimento di una dimensione di benessere psico-fisico, di una vita di qualità e di inclusione sociale delle persone portatrici di bisogno, nell'ottica di realizzare, con e per loro, una vita serena e protetta, ma allo stesso tempo il più possibile autonoma e indipendente, tenuto conto delle individuali capacità di autodeterminazione.

La Fondazione, unico strumento giuridico che garantisca eternalizzazione ed immutabilità degli scopi statutari stabiliti dai "padri costituenti" nelle tavole fondative, realizza forme innovative nel prendersi cura delle persone portatrici di bisogno attraverso una presa in carico professionale e personalizzata, estendibile ad ogni campo d'intervento, anche attraverso la propria peculiare "Attività di Monitoraggio", intendendo come tale un'attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del CTS. Attività istituzionale organizzata al proprio interno, particolarmente strutturata ed articolata in quanto supportata dall'apporto professionale di un team selezionato di esperti e qualificati consulenti multidisciplinari di fiducia ed espletata anche avvalendosi dell'operato di nuovi operatori sociali denominati "Monitori", di cui la Fondazione stessa è ente formatore. L'elenco aggiornato dei "Monitori" certificati che compongono le "équipe dei Monitori" della "Fondazione StefyLandia" è pubblicato ufficialmente sul sito internet della Fondazione stessa.

La "Fondazione StefyLandia" si può identificare come un familiare qualificato e di fiducia che sopravvive per sempre, mentre per "Attività di Monitoraggio" si intende *"stare accanto alla mente, al pensiero, all'intenzionalità dell'altro"*, in un programma che mette la persona "al centro" delle decisioni che la riguardano, in una continua condivisione di rapporti empatici di fiducia, reciprocità, dialogo, amicizia, affettività e alleanza, in quanto rappresenta, nel qui e ora e per sempre nel tempo, un'Azione di tutela e amorevole accompagnamento alla persona beneficiaria, una modalità che consente di rilevare le differenti esigenze emergenti durante le diverse fasi del percorso di vita, potendo vigilare, modificare e modellare con continuità il singolo "Progetto di Vita", al fine di garantire il permanere di una dimensione di benessere psico-fisico, e prevenire eventuali situazioni di criticità, in rete con gli enti pubblici ed altri soggetti privati.

Per "Attività di Monitoraggio" si intendono inoltre interventi di affiancamento, consulenza e supporto finalizzati a porre i nuclei famigliari nelle condizioni di poter assumere, con un ruolo attivo e consapevole, la gestione della regia complessiva del "Progetto di Vita Individuale Personalizzato e Partecipato" dei propri cari.

Il Consiglio di Indirizzo è l'organo sociale che in perpetuo sarà custode e vigilerà sull'espletamento dell' "Attività di Monitoraggio" nel suo complesso, anche attraverso Linee Guida "istituzionali" e attenendosi alle volontà dei Membri Fondatori Promotori che hanno

costituito la Fondazione.

L'introduzione del "Progetto di Vita Individuale Partecipato e Personalizzato" come strumento principale di programmazione e coordinamento degli interventi a sostegno delle persone con disabilità, consentono a "Fondazione StefyLandia" di avvalersi della propria esperienza pregressa in materia di stesura e monitoraggio dei "Progetti di Vita" maturata fin dalla sua costituzione (attività pionieristica avviata ancor prima della Legge 227/21 e del DLGS 62/2024). La Fondazione può pertanto stendere una prima bozza di proposta di "Progetto di Vita", da presentare successivamente agli enti pubblici competenti, valorizzando il contributo sia dei famigliari che della persona con disabilità beneficiaria. Inoltre la Fondazione può partecipare agli incontri dell'ente pubblico competente in qualità di consulente di fiducia del nucleo familiare o della persona con disabilità personalmente. Infine, la Fondazione è in grado di supportare la persona con disabilità sia nell'espressione delle proprie scelte e desideri che nella comprensione delle richieste alla stessa rivolte, partecipando ai lavori dell'ente pubblico competente attraverso l'operato di "facilitatori" a ciò formati;

- promuovere e realizzare soluzioni abitative innovative in "co-housing", progetti per la vita indipendente o singole proposte individuali, anche presso le proprie abitazioni, "domiciliarità comunitaria" e "housing sociale", con l'acquisizione di un senso dell' "abitare" che riconduca sempre a una confortevole dimensione di "casa domestica", intesa come luogo dove sentirsi accolti, benvenuti e protetti, nel pieno e più assoluto rispetto dei tempi e dei ritmi individuali e della personalizzazione del proprio ambiente privato, al fine di tutelare la scelta di "dove e con chi" ogni singola persona desidera vivere, in conformità a quanto sancito dalla Convenzione Onu; il tutto anche in collaborazione/co-progettazione/convenzione con realtà no profit e/o profit e/o enti ed istituzioni pubbliche e private o su richiesta di privati cittadini; può inoltre prestare affiancamento a chi necessita di vivere in strutture;
- generare Valore Sociale, per e sul territorio, tramite innovativi ed inclusivi modelli culturali e sociali, mediante organizzazione di attività, corsi ed eventi che favoriscano l'acquisizione di consapevolezza, la sensibilizzazione, l'aggregazione e la valorizzazione dei rapporti interpersonali in un senso costruttivo di "fare" Comunità tutti insieme, promuovendo altresì la cultura dell'accoglienza, "dentro e fuori la Fondazione", che identifica il mondo della disabilità e vulnerabilità come opportunità e risorse davvero uniche di solidarietà, sussidiarietà e prossimità, in una dimensione sinergica di interazione continua a beneficio della Collettività intera, sapendo intercettare una doppia domanda: quella di vita, che proviene dalla condizione di disabilità e fragilità, e quella di aiuto per una crescita degli spazi di vita per tutte le identità, che emerge invece dal contesto territoriale nel suo insieme;
- assumere incarichi di "Trustee" o di "Guardiano", in tema di Trust (anche ai sensi della Legge n. 112/2016 - Legge sul Dopo di Noi, ivi ricomprese successive leggi che potrebbero normarlo e in ogni sua

forma, compreso il “Family Trust”) e di “Fiduciario” attraverso la sottoscrizione di “contratti di affidamento fiduciario”;

- intervenire ed assumere, ove ne ricorrano i presupposti ed ai sensi di Legge, incarichi di protezione di persone incapaci (Amministrazione di Sostegno, Tutela, Curatela, ecc. ecc.);
- svolgere, anche con strumenti digitali, attività di ricerca e prevenzione, progetti educativi, corsi di formazione e aggiornamento, relazionare in convegni e webinar, nei settori di interesse della Fondazione;
- prestare attività di consulenza multitematica a persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private in linea con gli scopi statutari;
- attivare e/o promuovere, anche in collaborazione/co-progettazione/convenzione con realtà no profit e/o profit e/o enti ed istituzioni pubbliche e private, progetti finalizzati ad inserimenti lavorativi e/o attività occupazionali socializzanti di persone con disabilità o fragilità;
- promuovere e organizzare seminari, convegni, conferenze, webinar, congressi, laboratori, stages, corsi di formazione, incontri informativi, sportelli di orientamento al sistema dei servizi, manifestazioni, eventi anche artistici in ogni sua forma, mostre, spettacoli, esposizioni, presentazioni, attività per il tempo libero; curare la realizzazione di pubblicazioni, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti e alla divulgazione di materiale informativo;
- ideare e sviluppare progetti, anche per conto terzi, in linea con gli scopi statutari;
- stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività;
- instaurare co-progettazioni, collaborazioni e convenzioni con enti e organismi pubblici e privati, istituti scolastici pubblici e privati, di ogni ordine e grado (compresa l'Università), attività connesse sia al tirocinio formativo di studenti e specializzandi, che di professioni sanitarie, corsi di formazione e di aggiornamento per “Monitori”, rilasciandone idonea attestazione di certificazione;
- intraprendere e organizzare attività con soggetti che prestano la loro opera nel Servizio Civile, nonché nel mondo del Volontariato o nella Banca del Tempo;
- assumere la gestione, l'organizzazione e la promozione di altre realtà/strutture aventi finalità analoghe o complementari a quelle della Fondazione;
- istituire premi, diplomi di merito e borse di studio, effettuare beneficenza, emettere bandi, indire concorsi letterari negli ambiti di interesse della Fondazione;
- mettere a disposizione degli operatori multidisciplinari, degli studiosi e di quanti operano nel sociale, l'esperienza e il patrimonio culturale e scientifico della Fondazione;
- farsi promotrice, in conformità a quanto stabilito dalla Convenzione Onu, in particolare per le persone con disabilità, di azioni per la tutela del pieno ed eguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali, promuovendone altresì il rispetto per la loro inerente dignità e per le Pari Opportunità e di promozione della piena cittadinanza;

- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

4.5 La Fondazione, nel perseguimento delle proprie finalità, potrà tra l'altro:

- stipulare ogni opportuno atto, contratto o convenzione di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con soggetti pubblici o privati, che siano considerati utili o opportune per il raggiungimento degli scopi della Fondazione, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui a breve, medio e lungo termine e l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili;
- amministrare e gestire i beni mobili e immobili di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, affidataria, ovvero beni comunque posseduti in qualsiasi modo o beni detenuti a qualunque titolo;
- partecipare ad associazioni, fondazioni, cooperative, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima. La Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti.

4.6 La Fondazione, inoltre, si raccorda e sviluppa sinergie e collaborazioni con i propri stakeholders, altri organismi, pubblici o privati, italiani od esteri, che operano nei settori di interesse della Fondazione o che ne condividono lo spirito e le finalità.

## **Articolo 5**

Attività diverse, accessorie, strumentali e connesse

5.1 La Fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, identificate dal Consiglio di Amministrazione, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

5.2 La Fondazione può esercitare a norma dell'art. 7 del CTS, attività di raccolta fondi - anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

## **Articolo 6**

### **Vigilanza**

6.1 Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

## **Articolo 7**

### **Patrimonio**

7.1 Il Patrimonio della Fondazione è composto:

- a) dal Fondo di Dotazione costituito dai conferimenti iniziali in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi statutari, effettuati dai Fondatori Promotori, dai Fondatori e dai Membri Onorari Benefattori in sede di Atto Costitutivo e successivamente, in qualsiasi forma concessi, dai Fondatori Promotori, dai Fondatori, dai Partecipanti, dai Membri Onorari, dai Membri Onorari Benefattori o da soggetti terzi.

In nessun caso i Membri della Fondazione avranno diritto a richiedere il rimborso, totale o parziale, di importi versati, a qualunque titolo e in qualsiasi momento, a favore della Fondazione e/o la restituzione di beni mobili e/o immobili concessi a favore della stessa.

- b) dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto e con espressa destinazione a incremento del Patrimonio;
  - c) dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del Patrimonio;
  - d) dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Indirizzo, può essere destinata a incrementare il Patrimonio;
  - e) da contributi attribuiti al Patrimonio dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici e/o dall'Unione Europea;
  - f) dalle rendite e dai proventi derivanti dal Patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima, svolte anche in regime di convenzione;
  - g) da donazioni o disposizioni testamentarie che siano espressamente destinate al Patrimonio;
- 7.2 Il fondo di dotazione della Fondazione è da considerarsi patrimonio indisponibile e comunque non può essere inferiore a quello previsto dall'art. 22 comma 4 del Codice del Terzo Settore e determinato secondo i criteri di cui alla medesima norma.
- 7.3 La Fondazione potrà costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile.

## **Articolo 8**

### **Fondo di Gestione**

- 8.1 Il Fondo di Gestione della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle attività civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 8.2 Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:
- a) con i redditi del proprio patrimonio di cui al precedente articolo;
  - b) con rette o contributi o introiti versati da Enti pubblici o da persone fisiche o giuridiche private a fronte di prestazione di servizi o cessioni di beni;
  - c) con i proventi di oblazioni e atti di liberalità non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
  - d) con le somme derivanti da alienazioni di beni patrimoniali che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, vengono destinati ad un uso diverso dall'incremento del patrimonio;
  - e) con ogni altro introito non espressamente destinato ad aumentare il patrimonio.
- 8.3 In nessun caso si ha diritto a richiedere il rimborso, totale o parziale, di importi versati, a qualunque titolo e in qualsiasi momento, a favore della Fondazione e/o la restituzione di beni mobili e/o immobili concessi a favore della stessa.

## **Articolo 9**

### **Esercizio finanziario e Bilancio**

- 9.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

- 9.2 La Fondazione è obbligata alla formazione del Bilancio annuale secondo quanto previsto dall'art. 13 del Codice del Terzo Settore nonché, nel caso di superamento dei limiti di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, alla redazione del Bilancio sociale.
- 9.3 Una copia completa del Bilancio d'esercizio deve essere trasmessa ai Membri Fondatori Promotori.
- 9.4 Il Bilancio è predisposto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dal Consiglio di Indirizzo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il Consuntivo.
- 9.5 In presenza di eventi di particolare rilevanza, l'approvazione del Bilancio potrà essere differita fino al 30 giugno.
- 9.6 Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore.
- 9.7 Entro il mese di novembre il Consiglio di Indirizzo approva il Bilancio Economico di Previsione dell'esercizio successivo.
- 9.8 È assolutamente vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di Utili e Avanzi di Gestione, nonché di Fondi, Riserve o Capitale durante la vita dell'Organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge.

## **Articolo 10**

### **Membri della Fondazione**

- 10.1 I membri della Fondazione si dividono in:
- Fondatori Promotori;
  - Fondatori;
  - Partecipanti;
  - Onorari.

## **Articolo 11**

### **Fondatori Promotori**

- 11.1 Sono "Fondatori Promotori" coloro che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo in tale veste.
- 11.2 Ciascun Fondatore Promotore potrà designare, in ogni momento e/o anche per via testamentaria, persona o ente destinati a succedergli nell'esercizio delle prerogative e dei diritti di cui al presente Statuto e così in perpetuo.
- 11.3 Tale scelta potrà ricadere anche nell'ambito di categorie di membri già appartenenti alla Fondazione ed il subentro potrà avvenire anche a titolo gratuito.
- 11.4** Qualora i Fondatori Promotori decidessero di far subentrare un loro successore già nel corso della loro vita, non perderanno la qualifica di Fondatori Promotori e conserveranno vita natural durante le prerogative e i diritti riservate agli stessi dal presente Statuto.  
In caso di cessazione dalla qualifica di Fondatore Promotore, ovvero di impossibilità a proseguirla in assenza della designazione di cui al precedente comma 2, i Fondatori Promotori non decaduti provvederanno, con propria deliberazione adottata all'unanimità, alla nomina di altro soggetto destinato a subentrare nell'esercizio delle prerogative e dei diritti spettanti al Fondatore Promotore decaduto.
- 11.5** In caso di cessazione della carica di tutti i Fondatori Promotori, ovvero di impossibilità di prosecuzione della medesima Fondazione, il

Presidente del Tribunale di Brescia provvederà all'individuazione dei soggetti destinati a subentrare nell'esercizio delle prerogative e dei diritti spettanti ai Fondatori Promotori decaduti.

- 11.6 In nessun caso i Fondatori Promotori della Fondazione avranno diritto a richiedere il rimborso, totale o parziale, di importi versati, a qualunque titolo e in qualsiasi momento, a favore della Fondazione e/o la restituzione di beni mobili e/o immobili concessi a favore della stessa.

## **Articolo 12**

### **Fondatori**

- 12.1 Sono "Fondatori" coloro che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo in tale veste, nonché coloro che, previa domanda dell'interessato, saranno nominati tali con deliberazione inappellabile del Consiglio di Indirizzo, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e gli enti che contribuiscano al Patrimonio e/o al Fondo di Gestione della Fondazione, mediante contributi in denaro, ovvero l'attribuzione di beni materiali o immateriali, o con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo, nelle forme, nelle misure e nella durata determinate di volta in volta dal Consiglio di Indirizzo medesimo che stabilirà anche eventuali ulteriori forme partecipative aggiuntive in considerazione dei contributi versati dai suddetti Fondatori.
- 12.2 I Fondatori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto.
- 12.3 La qualifica dei Fondatori che hanno costituito la Fondazione ha durata triennale e ad ogni scadenza il Consiglio di Indirizzo delibererà in merito alle forme e alle misure di tale rinnovo.
- 12.4 L'eventuale mancata esecuzione delle obbligazioni assunte comporta la sospensione dall'esercizio dei diritti amministrativi derivanti dalla qualifica di Fondatore, previsti dal presente Statuto, per tutto il periodo in cui detta mancata esecuzione persista.
- 12.5 In nessun caso i Fondatori della Fondazione avranno diritto a richiedere il rimborso, totale o parziale, di importi versati, a qualunque titolo e in qualsiasi momento, a favore della Fondazione e/o la restituzione di beni mobili e/o immobili concessi a favore della stessa.

## **Articolo 13**

### **Partecipanti**

- 13.1 Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti" coloro che, previa domanda dell'interessato, saranno nominati tali con deliberazione inappellabile del Consiglio di Indirizzo, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, in unica soluzione o annuali o pluriennali, ovvero l'attribuzione di beni materiali o immateriali, o con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo, nelle forme, nelle misure e nella durata determinate di volta in volta dal Consiglio di Indirizzo medesimo che stabilirà anche eventuali ulteriori forme partecipative aggiuntive in considerazione dei contributi versati dai suddetti Partecipanti.
- 13.2 Il Consiglio di Indirizzo potrà determinare con Regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

- 13.3 I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.
- 13.4 La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo viene regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita.
- 13.5 I Partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento, ove adottato.
- 13.6 In nessun caso i Partecipanti della Fondazione avranno diritto a richiedere il rimborso, totale o parziale, di importi versati, a qualunque titolo e in qualsiasi momento, a favore della Fondazione e/o la restituzione di beni mobili e/o immobili concessi a favore della stessa.

#### **Articolo 14**

##### **Esclusione e Recesso**

- 14.1 I Fondatori Promotori non possono in nessun caso essere esclusi dalla Fondazione.
- 14.2 Il Presidente, su delibera inappellabile del Consiglio di Indirizzo, che decide con la maggioranza dei componenti, procede all'esclusione di Fondatori e di Partecipanti, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:
- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
  - condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'art. 3 e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
  - condotta incompatibile e/o in contrasto con gli ideali e le finalità promosse e perseguite dalla Fondazione;
  - comportamento contrario al dovere di svolgere prestazioni non patrimoniali, previste dal comma 1 dall'art. 12 e dal comma 1 dall'art. 13 per l'assunzione della qualifica, rispettivamente, di Fondatore e di Partecipante.
- 14.3 Nel caso di enti e/o persone giuridiche l'esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi:
- trasformazione, fusione e scissione;
  - trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;
  - ricorso al mercato del capitale di rischio;
  - estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
  - apertura di procedure di liquidazione;
  - fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.
- 14.4 I Fondatori e i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, con un preavviso minimo di sei mesi, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

#### **Articolo 15**

##### **Onorari**

- 15.1 I Fondatori Promotori possono riconoscere il titolo onorifico di Membro Onorario alle persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e agli enti che si siano distinti, ovvero si distinguano, in virtù di particolari meriti, in particolare nei settori d'interesse della Fondazione, ovvero ai

benefattori.

- 15.2 A tali soggetti può essere concesso il titolo di “Membro Onorario”, “Membro Onorario Testimonial”, “Membro Onorario Benefattore”; per motivi particolari, in via eccezionale ne può successivamente esserne stabilita l'eventuale revoca.
- 15.3 È previsto inoltre il conferimento dell'onorificenza di “Presidente Onorario” e di “Vice Presidente Onorario”.
- 15.4 A tutti i Membri di cui sopra viene consegnata una pergamena e l'elenco aggiornato è pubblicato ufficialmente sul sito internet della Fondazione stessa.
- 15.5 In nessun caso i Membri Onorari e Benefattori della Fondazione avranno diritto a richiedere il rimborso, totale o parziale, di importi versati, a qualunque titolo e in qualsiasi momento, a favore della Fondazione e/o la restituzione di beni mobili e/o immobili concessi a favore della stessa.

## **Articolo 16**

### **Volontari**

- 16.1 La Fondazione si avvale dell'attività di volontari nei modi e termini previsti dal Codice ed in particolare dall'art. 17 dello stesso D.Lgs. 117/2017.
- 16.2 L'attività del volontario non può essere retribuita.
- 16.3 Ai volontari può essere riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese sostenute e adeguatamente documentate con i relativi giustificativi, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposita delibera o regolamento approvati del Consiglio di Amministrazione.
- 16.4 Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
- 16.5 La Fondazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale e li assicura secondo quanto previsto dal D.lgs. 117/2017.

## **Articolo 17**

### **Organi ed Uffici della Fondazione**

- 17.1 Sono organi della Fondazione:
- a) il Consiglio di Indirizzo;
  - b) il Consiglio di Amministrazione
  - c) il Presidente della Fondazione e il Vice Presidente;
  - d) il Comitato Scientifico;
  - e) la Consulta;
  - f) l'Organo di Controllo;
  - g) l'Organo di Revisione;
  - h) il Direttore.

## **Articolo 18**

### **Consiglio di Indirizzo**

- 18.1 Il Consiglio di Indirizzo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri, compreso il Presidente.
- 18.2 I componenti sono nominati dal Consiglio di Indirizzo e vengono scelti preferibilmente tra i Fondatori Promotori, Fondatori e Partecipanti della Fondazione, ma, qualunque sia il numero dei membri che lo componga, in proporzione i Fondatori Promotori dovranno sempre essere in maggioranza.

- 18.3 Il Presidente dovrà essere sempre scelto tra i Fondatori Promotori.
- 18.4 Il Consiglio, ove lo ritenga opportuno, potrà eventualmente nominare un membro esterno individuandolo e scegliendolo tra soggetti particolarmente utili o di prestigio per l'attività della Fondazione, ma in ogni caso, in proporzione, la maggioranza nel numero dei suoi componenti dovrà essere comunque sempre costituita da Fondatori Promotori.
- 18.5 I Fondatori Promotori costituenti e i loro subentranti in perpetuo restano in carica a tempo indeterminato, salvo rinuncia o cessazione per qualsiasi causa.
- 18.6 Tutti i componenti del Consiglio di Indirizzo che non siano Fondatori Promotori, restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, salvo revoca o dimissioni, e possono essere riconfermati.
- 18.7 Ad eccezione dei Fondatori Promotori, il membro del Consiglio di Indirizzo che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.
- 18.8 Il Consiglio di Indirizzo è custode degli scopi della Fondazione. Spettano al Consiglio di Indirizzo le funzioni di supervisione strategica e di controllo e, in conformità con gli scopi statuari, approva e determina gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di Amministrazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.
- In particolare, il Consiglio di Indirizzo provvede a:
- a) stabilire le linee generali delle attività della Fondazione e i relativi programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 3, 4 e 5 del presente Statuto, tenuto conto delle indicazioni del Consiglio di Amministrazione;
  - b) nominare, al proprio interno e da individuarsi tra i Fondatori Promotori, il Presidente del Consiglio di Indirizzo ai sensi del comma 3 dell'art. 18, che è rieleggibile;
  - c) nominare, su proposta dei Fondatori Promotori, in aggiunta ai Fondatori Promotori che già compongono il Consiglio di Indirizzo della Fondazione, gli altri componenti del Consiglio stesso ai sensi del comma 2 e del comma 4 dell'art. 18, che sono rieleggibili; tali componenti possono essere revocati dal Consiglio di Indirizzo stesso, anche senza giusta causa;
  - d) nominare, o revocare anche senza giusta causa, i membri del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 19;
  - e) nominare, o revocare anche senza giusta causa, all'interno del Consiglio di Amministrazione, su proposta dei Fondatori Promotori, il Presidente della Fondazione ai sensi dell'art. 20;
  - f) nominare, o revocare anche senza giusta causa, all'interno del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, il Vice Presidente della Fondazione ai sensi dell'art. 20;
  - g) istituire, ove opportuno, il Comitato Scientifico della Fondazione ai sensi dell'art. 21, nominando al suo interno il Presidente, revocando membri, anche senza giusta causa;
  - h) istituire, ove opportuno, la Consulta della Fondazione ai sensi dell'art. 22;

- i) nominare e revocare l'Organo di Controllo e l'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 23;
- j) approvare il Bilancio di Previsione ed il Bilancio Consuntivo predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- k) stabilire i criteri per assumere la qualifica di Fondatore Promotore e procedere alla relativa nomina o accertarne la decadenza ai sensi dell'art. 11;
- l) stabilire i criteri per assumere la qualifica di Fondatore e procedere alla relativa nomina ai sensi dell'art. 12, nonché deliberare in merito all'esclusione dei Fondatori ai sensi dell'art. 14;
- m) stabilire i criteri per assumere la qualifica di Partecipante e procedere alla relativa nomina ai sensi dell'art. 13, nonché deliberare in merito all'esclusione dei Partecipanti ai sensi dell'art. 14; il Consiglio di Indirizzo, con apposita deliberazione, può nominare un proprio delegato per la nomina dei Partecipanti che versano la quota di adesione già prestabilita;
- n) approvare deleghe di funzioni ai Consiglieri, con propria deliberazione adottata nelle forme di Legge e debitamente depositata;
- o) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- p) approvare/ratificare Regolamenti, Linee Guida operative e metodologiche, Codici Deontologici della Fondazione, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- q) essere custode e vigilare in perpetuo sull'espletamento dell' "Attività di Monitoraggio" nel suo complesso, anche attraverso Linee Guida "istituzionali" attenendosi alle volontà dei Fondatori Promotori che hanno costituito la Fondazione e che dovranno essere recepite dal Consiglio di Amministrazione, organo sociale al quale verrà demandata la stesura di Linee Guida operative e metodologiche sull'erogazione del servizio stesso;
- r) deliberare in merito allo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della Fondazione e alla devoluzione del Patrimonio;
- s) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, ferme restando le finalità originarie della Fondazione;
- t) stabilire la sede della Fondazione;
- u) individuare eventuali dipartimenti operativi;
- v) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

18.9 Il Consiglio di Indirizzo è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno la metà dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

18.10 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora della medesima. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione, a non meno di un'ora di distanza da questa, o in giorno diverso da quello della prima convocazione.

- 18.11 Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri, purché la maggioranza sia costituita da Fondatori Promotori; in seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti, purché vi sia la maggioranza dei Fondatori Promotori. In entrambe le ipotesi le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
- 18.12 Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, ove nominato. In caso di assenza di entrambi la riunione viene aggiornata.
- 18.13 È prevista, tra gli aventi diritto, l'espressione di un solo voto per ogni testa o ente.
- 18.14 Ciascun membro del Consiglio di Indirizzo può farsi rappresentare nella riunione da un altro membro dello stesso organo mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.
- 18.15 Le deliberazioni concernenti la nomina del Presidente, l'approvazione delle modifiche statutarie, lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del Patrimonio, sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei Fondatori Promotori presenti alla riunione.
- 18.16 Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario.
- 18.17 Le riunioni del Consiglio di Indirizzo possono tenersi, anche contemporaneamente, in presenza, per video o audio conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, di ricevere documentazione e di poterne trasmettere e di effettuare le votazioni; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano chi presiede la riunione ed il segretario della medesima.
- 18.18 I Fondatori Promotori possono richiedere di partecipare alle riunioni del Consiglio di Indirizzo, come funzione consultiva, proponendo temi ed argomenti da inserire all'ordine del giorno.

## **Articolo 19**

### **Consiglio di Amministrazione**

- 19.1 Il Consiglio di Amministrazione, organo amministrativo della Fondazione, è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri, compreso il Presidente, tutti nominati dal Consiglio di Indirizzo, che ne determina il numero in sede di nomina.
- 19.2 I membri del Consiglio di Amministrazione, salvo revoca o dimissioni, restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, e in ogni caso fino a che non siano nominati i successori. Tutti i membri possono essere riconfermati.
- 19.3 L'incarico di componente del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con quello di componente del Consiglio di Indirizzo, ad eccezione delle cariche ricoperte dai Fondatori Promotori che hanno costituito la Fondazione, i quali potranno essere nominati membri in entrambi gli organi sociali.
- 19.4 Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato

motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

19.5 Il Consiglio di Amministrazione risponde innanzi al Consiglio di Indirizzo della propria attività.

19.6 Il Consiglio di Amministrazione, per il perseguimento degli scopi esclusivi della Fondazione, definisce gli obiettivi e i programmi della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, da sottoporre successivamente al Consiglio di Indirizzo per la loro approvazione, e cura l'amministrazione ordinaria e straordinaria e la gestione della Fondazione.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione provvede a:

- a) predisporre i programmi e gli obiettivi da presentare annualmente al Consiglio di Indirizzo in sede di approvazione delle linee generali delle attività della Fondazione;
- b) presentare al Consiglio di Indirizzo proposte sugli indirizzi strategici della Fondazione e dare esecuzione a quelli deliberati dal Consiglio di Indirizzo;
- c) predisporre il Bilancio di Previsione ed il Bilancio Consuntivo da fare approvare al Consiglio di Indirizzo;
- d) predisporre, ove opportuno, Regolamenti, Linee Guida operative, Codici Deontologici della Fondazione da sottoporre all'approvazione/ratifica da parte del Consiglio di Indirizzo;
- e) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati, contributi e donazioni, nonché in ordine all'acquisto e all'alienazione di beni immobili;
- f) attribuire deleghe di funzioni a singoli Consiglieri, potendo individuare, con proprie deliberazioni depositate ai sensi di Legge, uno o più Amministratori Delegati, definendone eventuali compensi;
- g) individuare le linee generali dell'assetto organizzativo della Fondazione, in relazione allo sviluppo delle attività della Fondazione;
- h) curare la gestione del personale e coordinarne le attività, intrattenere i rapporti con i collaboratori liberi professionisti con partita iva, con gli enti pubblici, con gli enti del terzo settore e con gli altri soggetti privati;
- i) assumere incarichi di "Trustee" o di "Guardiano", in tema di Trust (anche ai sensi della Legge n. 112/2016 - Legge sul Dopo di Noi, ivi ricomprese successive leggi che potrebbero normarlo e in ogni sua forma, compreso il "Family Trust") e di "Fiduciario" attraverso la sottoscrizione di "contratti di affidamento fiduciario";
- j) coordinare e gestire l'"Attività di Monitoraggio" anche attraverso la stesura di Linee Guida operative e metodologiche sull'erogazione del servizio e attenendosi alle Linee Guida "istituzionali" stabilite dal Consiglio di Indirizzo, al quale dovrà periodicamente riferire, in quanto organo sociale incaricato di vigilare sull'espletamento di codesta Attività nel suo complesso;
- k) nominare, ove opportuno, su proposta dei Fondatori Promotori, il Direttore della Fondazione, determinandone natura, durata, qualifica e compenso del rapporto ai sensi dell'art. 24;
- l) accettare e/o rinunciare a incarichi a nome della Fondazione;

m) svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente Statuto.

- 19.7 Per una migliore efficacia nella gestione il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad alcuni dei suoi membri o al Direttore della Fondazione, ivi compreso quello di rappresentare la Fondazione in atti determinati.
- 19.8 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire due giorni prima della data fissata.
- 19.9 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora della medesima. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione, a non meno di un'ora di distanza da questa, o in giorno diverso da quello della prima convocazione.
- 19.10 Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
- 19.11 Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, ove nominato. In caso di assenza di entrambi la riunione viene aggiornata.
- 19.12 È prevista, tra gli aventi diritto, l'espressione di un solo voto per ogni testa o ente.
- 19.13 Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario.
- 19.14 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi, anche contemporaneamente, in presenza, per video o audio conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, di ricevere documentazione e di poterne trasmettere e di effettuare le votazioni; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano chi presiede la riunione ed il segretario della medesima.

## **Articolo 20**

### **Presidente della Fondazione e Vice Presidente**

- 20.1 Il Presidente della Fondazione è il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed è nominato dal Consiglio di Indirizzo, su proposta dei Fondatori Promotori, tra i membri del Consiglio di Amministrazione.
- 20.2 Il Presidente della Fondazione, salvo revoca o dimissioni, resta in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile.
- 20.3 Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione.
- 20.4 Il Presidente esercita tutti i poteri necessari al buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione, ha la facoltà di

- convocare, ove lo ritenga necessario, oltre al Consiglio di Amministrazione, anche il Consiglio di Indirizzo.
- 20.5 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.
- 20.6 Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
- 20.7 Il Presidente può riunire in adunanza plenaria, per un momento di confronto e analisi, tutte le categorie dei membri che compongono la Fondazione, oltre ai rappresentanti di persone giuridiche private o pubbliche, istituzioni od enti, italiani o esteri, anche in modalità di videoconferenza.
- 20.8 In caso di impedimento, il Presidente può delegare singoli compiti al Vice Presidente.
- 20.9 Il Vice Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di Indirizzo, su proposta del Presidente, tra i membri del Consiglio di Amministrazione.
- 20.10 Il Vice Presidente della Fondazione, salvo revoca o dimissioni, resta in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile.
- 20.11 In caso di assenza del Presidente della Fondazione, il Vice Presidente lo sostituisce a tutti gli effetti.

## **Articolo 21**

### **Comitato Scientifico**

- 21.1 Il Comitato Scientifico, nominato dal Consiglio di Indirizzo, è composto da un numero variabile di membri, scelti fra persone fisiche, giuridiche, enti, istituzioni, italiane o straniere, particolarmente qualificate e di specchiata professionalità, in possesso di comprovata esperienza e conclamata competenza nell'ambito delle materie di interesse della Fondazione.
- 21.2 Il Consiglio di Indirizzo, all'interno dei componenti del Comitato Scientifico, provvede alla nomina del suo Presidente.
- 21.3 Il Comitato Scientifico, salvo rinuncia o dimissioni, resta in carica fino a revoca da parte del Consiglio di Indirizzo.
- 21.4 Il Comitato Scientifico svolge una funzione tecnico-scientifica-consulativa in ordine a specifiche iniziative o programmi attuati dalla Fondazione o per ogni altra questione per la quale gli Organi Sociali ne richiedano espressamente il parere, non vincolante.
- 21.5 Il Comitato Scientifico è convocato e presieduto dal Presidente del Comitato Scientifico di propria iniziativa, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
- 21.6 Alle riunioni del Comitato Scientifico partecipano di diritto il Presidente o il Vice Presidente della Fondazione.
- 21.7 Delle riunioni è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.
- 21.8 Le riunioni del Comitato Scientifico possono tenersi, anche contemporaneamente, in presenza, per video o audio conferenza, a

condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, di ricevere documentazione e di poterne trasmettere; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione.

## **Articolo 22**

### **Consulta**

- 22.1 La Consulta, istituita dal Consiglio di Indirizzo, è composta da un numero variabile di membri, scelti anche tra i propri aderenti in funzione del sostegno materiale e/o immateriale alla Fondazione, nonché da persone fisiche, giuridiche, enti, istituzioni, italiane o straniere, in relazione alla comprovata esperienza e specchiata professionalità nei settori di interesse della Fondazione o comunque ad essi connessi.
- 22.2 Alla Consulta vengono illustrate le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 3, 4 e 5 del presente Statuto, potendo formulare pareri consultivi e proposte su attività, programmi ed obiettivi, non vincolanti.
- 22.3 La Consulta può altresì formulare, in collaborazione con il Presidente, pareri e proposte in merito al programma delle iniziative della Fondazione, all'individuazione, proposta e valutazione di progetti, nonché ad ogni altra questione per la quale il Presidente ne richieda espressamente il parere per definire la strategia ed il posizionamento della Fondazione stessa.
- 22.4 La Consulta è convocata dal Presidente di propria iniziativa, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
- 22.5 Delle riunioni è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.
- 22.6 Le riunioni della Consulta possono tenersi, anche contemporaneamente, in presenza, per video o audio conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, di ricevere documentazione e di poterne trasmettere; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione.

## **Articolo 23**

### **Organo di Controllo e Organo di Revisione**

- 23.1 L'Organo di Controllo e l'Organo di Revisione, entrambi nominati dal Consiglio di Indirizzo ed entrambi anche in forma monocratica, possono coincidere e sono nominati al ricorrere dei requisiti previsti dagli articoli 30 e 31 del Codice o facoltativamente su delibera del Consiglio Indirizzo.
- 23.2 Nel caso di nomina obbligatoria ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del codice civile ed essi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del codice civile; nel caso di organo collegiale, composto di tre membri, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
- 23.3 Ove ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'art. 31 del Codice, la

Fondazione nomina un Revisore legale dei conti anche coincidente con l'organo di controllo.

- 23.4 L'Organo di Controllo e l'Organo di Revisione, ove non obbligatori per legge, sono organi meramente facoltativi, ma ove nominati esercitano le funzioni di cui agli articoli 30 e 31 del Codice del Terzo Settore e operano in base alla legge e alla prassi prevista in materia.
- 23.5 La carica di Organo di Controllo e di Organo di Revisione è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione. Essi durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
- 23.6 L'Organo di controllo e l'Organo di Revisione relazionano al Consiglio di Indirizzo in merito all'attività svolta almeno una volta all'anno in occasione dell'approvazione del bilancio.
- 23.7 All'Organo di Revisione, ove non obbligatorio per legge, potrà eventualmente essere corrisposto un rimborso spese.
- 23.8 In caso di dimissioni di uno dei componenti o dell'intero organo di controllo o di revisione, il Consiglio di Indirizzo provvederà alla loro sostituzione. In caso di organo collegiale, i nuovi componenti resteranno in carica sino alla scadenza originariamente prevista per il membro sostituito.

## **Articolo 24**

### **Direttore**

- 24.1 Il Direttore della Fondazione viene nominato, su proposta dei Fondatori Promotori, dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina natura, durata, qualifica e compenso del rapporto.
- 24.2 Il Direttore cura l'attuazione di determinate deliberazioni degli Organi Sociali della Fondazione e, su richiesta degli stessi, può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione, durante la trattazione di specifici punti all'Ordine del Giorno.
- 24.3 Su incarico del Consiglio di Amministrazione, il Direttore può, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- curare la gestione del personale e coordinarne le attività;
  - intrattenere i rapporti con i collaboratori liberi professionisti con partita iva, con gli enti pubblici, con gli enti del terzo settore e con gli altri soggetti privati;
  - se in possesso della qualifica di "Monitore" della "Fondazione StefyLandia" il Direttore può, unitamente al Consiglio di Amministrazione, coordinare e gestire l'erogazione del servizio inerente l' "Attività di Monitoraggio", attenendosi a Linee Guida operative e metodologiche redatte dal Consiglio stesso;
  - il Direttore potrà inoltre esercitare ogni altra mansione che il Consiglio di Amministrazione di volta in volta riterrà di attribuirgli, ivi compreso il ruolo di rappresentare la Fondazione in atti determinati.

## **Articolo 25**

### **Scioglimento**

- 25.1 L'estinzione dell'ente, derivante da cause di legge o comunque di forza maggiore, dovrà essere deciso da un'apposita adunanza del Consiglio di Indirizzo, opportunamente convocato, che delibererà anche in

relazione alla procedura di liquidazione ed alla nomina degli eventuali Liquidatori, sotto la vigilanza ed acquisito il parere dell'autorità governativa e delle altre autorità competenti.

25.2 In caso di estinzione o scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio residuo della Fondazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del Codice del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

25.3 I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

## **Articolo 26**

### **Clausola di rinvio**

26.1 Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si applicano le norme del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., le norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice civile e, in subordine, le norme contenute nel libro V del Codice civile.

FIRMATO:

LILIANA FOFFA

LUIGI ZAMPAGLIONE NOTAIO

Vi è sigillo.